



COMUNE DI MAZZANO

(Provincia di Brescia)

UFFICIO TECNICO LL.PP. e servizi comunali

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI BENI MOBILI COMUNALI

Approvato con:

Delibera del Consiglio Comunale n. 12/2019

Delibera della Giunta Comunale n. 50/2019

Modificato con:

Delibera del Consiglio Comunale n. 29/2021

Delibera del Consiglio Comunale n. 54/2025

Sommario

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
ARTICOLO 2: INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI.....	3
ARTICOLO 3: INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ.....	3
ARTICOLO 4: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.....	3
ARTICOLO 5: BENI OGGETTO DI CONCESSIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE.....	4
ARTICOLO 6: NATURA DELLA CONCESSIONE	4
ARTICOLO 7: ESENZIONE DA TARIFFE DI NOLEGGIO	4
ARTICOLO 8: TARIFFE DI NOLEGGIO	5
ARTICOLO 9: CONCESSIONE E PRELEVAMENTO/RESTITUZIONE DEI BENI.....	5
ARTICOLO 10: VERIFICA DELLO STATO DEI BENI.....	5
ARTICOLO 11: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO.....	5
ARTICOLO 12: MANCATA CONCESSIONE DEI BENI DA PARTE DEL COMUNE	6
ARTICOLO 13: RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA.....	6
ARTICOLO 14: PERDITA E DETERIORAMENTO DEI BENI	6
ARTICOLO 15: RISARCIMENTO DEI DANNI.....	6
ARTICOLO 16: RITARDO NEL RITIRO O NELLA RICONSEGNA.....	7
ARTICOLO 17: ANNULLAMENTO DELL'EVENTO	7
ARTICOLO 18: AMBITO DI APPLICAZIONE.....	7
ARTICOLO 19: DISPOSIZIONI FINALI	7

ARTICOLO 1: OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento stabilisce le modalità di concessione in uso a terzi di beni disponibili individuati in apposita delibera di giunta e appartenenti al patrimonio mobiliare del Comune di Mazzano.

ARTICOLO 2: INDIVIDUAZIONE DEGLI UTENTI

Possono accedere alla concessione dei beni di cui al precedente articolo 1:

- a. le **istituzioni scolastiche del territorio comunale** che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi o comunque di interesse collettivo;
- b. le **associazioni iscritte all'albo comunale**, senza scopo di lucro, che organizzino manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico a scopi di beneficenza, sportivi, sociali, culturali, ricreativi, o comunque di interesse collettivo;
- c. le **realità appartenenti al terzo settore**, di cui al D.Lgs. n. 117/2017, con sede legale nel territorio comunale.

Tutti gli utenti elencati potranno essere concessionari delle attrezzature nel rispetto delle priorità di cui all'articolo successivo.

(Lettera c) aggiunta con delibera di Consiglio 29 del 12/07/2021)

ARTICOLO 3: INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ

In caso di più richieste di materiali, riferite al medesimo periodo e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, fatta salva l'assoluta priorità riconosciuta all'Amministrazione Comunale, si individua il seguente ordine di priorità:

- PRIORITÀ 1 gli utenti di cui al punto a. b. e c. del precedente articolo
la cui manifestazione abbia ottenuto il patrocinio del Comune di Mazzano
- PRIORITÀ 2 gli utenti di cui al punto a. b. e c. del precedente articolo,
la cui manifestazione non abbia ottenuto il patrocinio del Comune di Mazzano

In caso di più richieste, riferite al medesimo periodo, appartenenti allo stesso livello di priorità e per le quali non vi sia possibilità di soddisfacimento, si stabilisce un sottolivello di priorità che tiene conto della data di presentazione della richiesta.

(articolo modificato con delibera di Consiglio 54 del 29/09/2025)

ARTICOLO 4: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ad eccezione dell'Amministrazione comunale di Mazzano, concessionaria di diritto dei beni, coloro che intendono ottenere la concessione in uso di beni mobili di proprietà comunale devono presentare domanda compilando il modulo appositamente predisposto.

La domanda, debitamente compilata e firmata, dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione, salvo casi particolari di urgenza che verranno valutati dall'Amministrazione. La ritardata presentazione della domanda causa la perdita dei diritti di priorità individuati nel precedente articolo.

Nel modello di richiesta vanno indicati i seguenti elementi:

1. soggetto richiedente:

- a. nome e cognome
 - b. data e luogo di nascita
 - c. contatti (telefono, e-mail/pec)
 - d. qualifica con cui effettua la richiesta
2. denominazione e oggetto dell'iniziativa in cui si intende utilizzare il materiale richiesto;
 3. luogo e data di svolgimento dell'iniziativa;
 4. scopo dell'iniziativa;
 5. durata della concessione in uso dei beni comunali;
 6. precisazione del tipo e della quantità di materiale oggetto della richiesta;
 7. impegno del concessionario a restituire l'attrezzatura integra e funzionante e a risarcire il Comune per eventuali danni cagionati alle attrezzature ed al materiale oggetto della richiesta;
 8. l'assunzione a carico del concessionario di ogni e qualsivoglia responsabilità inerente e conseguente l'uso dei beni mobili e delle attrezzature;
 9. l'assunzione di impegno a sollevare l'amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a cose o persone accaduti durante l'utilizzo dei beni mobili e delle attrezzature da parte del richiedente;
 10. l'impegno a provvedere al pagamento della tariffa d'uso;

ARTICOLO 5: BENI OGGETTO DI CONCESSIONE E DURATA DELLA CONCESSIONE

I beni mobili oggetto di concessione sono individuati in apposita delibera di giunta, nella quale sono altresì specificate le tariffe di noleggio di ciascun bene.

Ogni bene è identificato da un codice alfanumerico, necessario per l'individuazione univoca del materiale oggetto di concessione e come riferimento per risarcimenti conseguenti ad eventuali danni subiti.

La concessione può avere una durata massima di **25 giorni** e comunque non superiore alla durata dell'evento per cui il materiale viene richiesto.

ARTICOLO 6: NATURA DELLA CONCESSIONE

La concessione in uso di beni mobili comunali è di **norma onerosa**.

Per ogni bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento di una tariffa giornaliera di noleggio in base a quanto previsto nel successivo articolo 8 del presente regolamento.

ARTICOLO 7: ESENZIONE DA TARIFFE DI NOLEGGIO

Rispetto a quanto previsto nel precedente articolo, è prevista l'esenzione dal pagamento della tariffa di noleggio per manifestazioni organizzate:

- in **collaborazione** con il Comune di Mazzano;
- dalle istituzioni scolastiche comunali, dalle associazioni iscritte all'albo comunale e dalle realtà appartenenti al terzo settore, con sede legale nel territorio comunale, che abbiano ottenuto il **patrocinio del Comune di Mazzano**.

(articolo modificato con delibera di Consiglio 54 del 29/09/2025)

ARTICOLO 8: TARIFFE DI NOLEGGIO

Le tariffe di noleggio di ciascun bene sono indicate nella stessa delibera di giunta contenente l'elenco dei beni oggetto di concessione.

La quota di noleggio viene determinato in base al **periodo di utilizzo dei beni**.

Se i beni sono richiesti per più di **15 giorni consecutivi**, la **tariffa di noleggio si calcola fino al 15° giorno**.

Per il tempo strettamente necessario al loro prelievo ed alla loro restituzione (massimo tre giorni precedenti l'utilizzo e tre giorni successivi l'utilizzo, salvo accordi diversi con l'Ufficio competente, come indicato nel successivo art. 9), non saranno applicate tariffe di noleggio.

Il **versamento della quota va eseguito prima del prelevamento** dei beni tramite bonifico o bollettino postale intestato al Comune di Mazzano.

ARTICOLO 9: CONCESSIONE E PRELEVAMENTO/RESTITUZIONE DEI BENI

L'utilizzo dei beni di cui al presente regolamento viene concesso attraverso una comunicazione scritta dell'Ufficio al richiedente, nella quale è indicata la cifra da versare per il noleggio.

Il prelevamento e la restituzione dei beni avvengono rispettivamente nei tre giorni precedenti e nei tre giorni successivi al periodo di concessione, salvo diversi accordi con l'Ufficio competente.

Al momento del prelevamento, il concessionario dovrà esibire copia dell'avvenuto versamento della quota di noleggio, pena la mancata consegna dei beni.

Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna dei beni sono interamente a carico del concessionario.

ARTICOLO 10: VERIFICA DELLO STATO DEI BENI

Al momento della presa in carico dei beni, il concessionario è tenuto alla verifica dell'idoneità degli stessi all'uso a cui saranno destinati, esonerando l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso dei beni concessi.

ARTICOLO 11: OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Sono obblighi del concessionario:

1. il versamento della quota di noleggio, secondo quanto previsto all'art. 8;
2. la verifica dello stato dei beni al momento della presa in carico degli stessi, secondo quanto previsto nel precedente art. 10;
3. l'utilizzo dei beni esclusivamente per la durata e per il fine indicati nella richiesta;
4. la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione dei beni;
5. la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito;
6. la restituzione dei beni, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del ritiro, generalmente in municipio;
7. la dichiarazione dello stato dei beni al momento della restituzione all'Ufficio, come dettagliato al successivo art 14.
8. il risarcimento di eventuali danni subiti dai beni oggetto di concessione, secondo quanto previsto dal successivo art. 15

È fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione alla concessione e la conseguente restituzione dei beni, oltre a risarcimenti per eventuali danni.

ARTICOLO 12: MANCATA CONCESSIONE DEI BENI DA PARTE DEL COMUNE

La concessione dei beni è discrezionale per il Comune ed è sempre subordinata alla disponibilità degli stessi, verificate le priorità dell'Ente di cui all'art. 3. Pertanto il Comune può, in qualsiasi momento, negare la concessione degli stessi.

In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione comunale, anche dopo avvenuta comunicazione di concessione da parte dell'Ufficio, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, ma avrà diritto, in caso di avvenuto pagamento della quota di noleggio, al solo rimborso della stessa.

ARTICOLO 13: RICHIESTA DI RESTITUZIONE ANTICIPATA

Durante il periodo di concessione il Comune può, per sopravvenute urgenze e impreviste necessità, esigere l'immediata restituzione dei beni concessi in uso, senza che il concessionario possa fare rivalsa alcuna nei confronti dell'Ente.

In caso di restituzione anticipata, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, ma avrà diritto, in caso di avvenuto pagamento della quota di noleggio, al solo rimborso della somma corrispondente alla quota giornaliera della quota di noleggio moltiplicata per i giorni di noleggio non goduti.

ARTICOLO 14: PERDITA E DETERIORAMENTO DEI BENI

Il concessionario risponde della perdita e del deterioramento dei beni che si verifichino nel corso della concessione, imputabili a qualsiasi causa e da chiunque cagionati.

Pertanto, al momento della restituzione il concessionario è tenuto a dichiarare lo stato degli stessi, attraverso la compilazione di apposito modulo.

L'Ufficio competente si riserva la facoltà di controllare in qualsiasi momento lo stato dei beni e la veridicità delle dichiarazioni del concessionario.

Qualora si dichiara che i beni siano danneggiati e/o mancanti, il concessionario procederà a descrivere i danni subiti dai beni, identificandoli con apposito codice alfanumerico. In tal caso, l'Ufficio accerterà l'entità del danno e ne darà comunicazione al concessionario secondo quanto previsto nel successivo art. 15.

ARTICOLO 15: RISARCIMENTO DEI DANNI

La quantificazione di eventuali danni subiti dai beni dati in uso e/o dei materiali mancanti verrà determinata in base ai prezzi correnti di mercato, rilevati al momento della valutazione, per l'acquisto o la riparazione dei beni medesimi.

Una volta accertata l'entità del danno, l'Ufficio comunicherà entro 30 giorni al concessionario la cifra da corrispondere al Comune di Mazzano a titolo di risarcimento. Il concessionario è tenuto a versare la cifra indicata e comunicare l'avvenuto versamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena la negazione di qualsiasi concessione di utilizzo dei beni in futuro.

ARTICOLO 16: RITARDO NEL RITIRO O NELLA RICONSEGNA

La concessione si ritiene automaticamente revocata se al terzo giorno dall'inizio della concessione il bene non è stato ancora ritirato.

Qualora il concessionario ritardi la riconsegna dei beni avuti in uso, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine convenuto sarà applicata una penale pari all'importo giornaliero di noleggio dei beni moltiplicato per i giorni di ritardo nella restituzione, oltre al risarcimento di eventuali danni a norma del precedente articolo.

ARTICOLO 17: ANNULLAMENTO DELL'EVENTO

In caso di annullamento dell'evento per motivi indipendenti dal concessionario e che determinino il mancato utilizzo dei beni oggetto di concessione, il concessionario può richiedere il rimborso della tariffa di noleggio attraverso segnalazione scritta da far pervenire all'Ufficio entro la data di riconsegna dei beni

ARTICOLO 18: AMBITO DI APPLICAZIONE

Al presente regolamento si uniformano gli uffici e servizi dell'Ente preposti alla tenuta e gestione dei beni oggetto di concessione. Nell'ambito di quanto previsto dal presente regolamento, e nell'esercizio delle proprie competenze, i Responsabili degli uffici e servizi a cui pervengano richieste di concessioni di materiali agiscono con autonomia decisionale in merito all'accoglimento o meno delle stesse.

ARTICOLO 19: DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento sostituisce e modifica quanto già regolamentato da altri atti non regolamenti dell'Ente, adottati per la concessione di determinati beni mobili.